

	COMUNE DI VAL MARA - VIA CANTONALE 89 - 6818 MELANO - cancelleria@valmara.ch	<b>M-UCA-06</b>
	<b>MODULO</b>	
Decorrenza: 10.04.2022	<b>FORMULARIO PER DETENTORI CANI</b>	

Da **compilare** in tutti i suoi punti e **ritornare con gli allegati richiesti** al Comune di Val Mara, Cancelleria comunale, CP18, 6818 Melano

Cognome e nome del detentore: .....

Nome del cane: .....

Razza del cane: .....

Data di nascita del cane: .....

Da quando è in possesso del cane: .....

Numero di microchip: .....

È già iscritto alla banca dati AMICUS?     SI     NO

**PER DETENTORI DI CANI APPARTENENTI ALLE 30 RAZZE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE NATI DOPO IL 01.04.2009**

Ho frequentato il corso per le 30 razze:     SI  
 NO

Ho superato il 1° test:                             SI  allegare copia del risultato del test cantonale  
(trà il 9° ed il 13° mese)                             NO

Ho superato il 2° test:                             SI  allegare copia del risultato del test cantonale  
(trà il 2° ed il 3° anno di età)                             NO

Osservazioni:.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**Contatto del detentore del cane**

No. di telefono: .....

Indirizzo e-mail: .....

Data e luogo: ..... Firma: .....

**Documenti allegati:**

- passaporto del cane
- copia del risultato del 1° test cantonale
- copia del risultato del 2° test cantonale

	COMUNE DI VAL MARA - VIA CANTONALE 89 – 6818 MELANO – cancelleria@valmara.ch	<b>M-UCA-06</b>
	<b>MODULO</b>	
Decorrenza: 10.04.2022	<b>FORMULARIO PER DETENTORI CANI</b>	
		Pagina 2 di 2

**Estratto Legge sui cani** (del 19 febbraio 2008)

IL GRAN CONSIGLIO  
 DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

-visto il messaggio 10 ottobre 2006 n. 5847 del Consiglio di Stato;  
 -visti il rapporto di maggioranza 7 novembre 2007 n. 5847 R1 e il rapporto aggiuntivo 30 gennaio 2008 n. 5847 R agg. della Commissione della legislazione,

**decreta:**

Capitolo I  
**Disposizioni generali**

**Scopi**

**Art. 1** La presente legge ha lo scopo di assicurare l'identificazione della popolazione canina conformemente alla legislazione federale, di promuovere una corretta tenuta dei cani, di gestire il problema dei cani pericolosi e di riscuotere la tassa annuale.

**Identificazione e registrazione**

**a) procedura**

**Art. 2**<sup>1</sup> I cani devono essere identificati conformemente alla legislazione federale sulle epizootie.

<sup>2</sup>...

<sup>3</sup>Il Consiglio di Stato stabilisce la procedura e le modalità di registrazione e di notifica.

**b) controllo**

**Art. 3**<sup>1</sup> I Municipi verificano la corretta identificazione dei cani presenti nella loro giurisdizione. A questo scopo essi hanno accesso alla banca dati designata dal Cantone.

<sup>2</sup>Essi intervengono nei confronti dei proprietari e dei detentori di cani non identificati conformemente all'articolo 2.

<sup>3</sup>Se né il proprietario né il detentore sono reperibili, i cani sono consegnati ad una società per la protezione degli animali riconosciuta o ad altri enti con competenze analoghe per un collocamento a spese del Cantone in base alla legislazione cantonale sulla protezione degli animali. In caso di successiva reperibilità del proprietario o del detentore, le spese sono poste a carico del proprietario o, in via subordinata, del detentore.